

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 10
Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.
(B.U. 24 gennaio 1997, n. 8)

Art. 10

(Abbandono di animali da affezione)

1. E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione.
2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale d'affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4.
3. Gli animali da affezione catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria.
4. Qualora si tratti di animali da affezione regolarmente tatuati, essi sono restituiti dalla struttura di ricovero al proprietario o al detentore il quale deve provvedere al ritiro.
5. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà. Gli animali da affezione non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamento profilattico.
6. I responsabili delle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4 danno comunicazione dell'avvenuto affidamento all'AUSL di residenza del nuovo proprietario ai fini dell'aggiornamento della scheda segnaletica di cui al comma 3, articolo 6.
7. Gli animali da affezione vaganti catturati che risultano non tatuati nonché gli animali da affezione ospitati presso le strutture di ricovero devono essere tatuati.
8. Le spese per il ricovero degli animali da affezione nonché per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o detentori. La rinuncia alla proprietà o detenzione e il mancato ritiro dai canili non esclude l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento sostenute dal Comune, salvo i casi di situazione di disagio socio- economico accertato dal Comune. Alla fissazione delle tariffe per il ricovero provvedono i Comuni singoli o associati e le Comunità montane sulla base delle direttive stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per le prestazioni sanitarie il proprietario o il detentore è tenuto alla corresponsione della tariffa regionale alla AUSL.

Nota relativa all'articolo 10:

Così modificato dall'art. 9, l.r. 3 aprile 2000, n. 26.